



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Giunta Com.le N. 146

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2023.

L'anno 2023 addì **27** del mese di **APRILE** alle ore, **14.00** in modalità **mista**, ai sensi dell'art. **51 bis** della **L.R. 2/2018** e **s.m.**, a seguito di regolare convocazione da parte del Sindaco, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello risultano i **signori**:

Cognome Nome	Carica	Presenti
Brugnara arch. Andrea	Sindaco	SI
Caracristi Isabella	Assessore	SI
Castellan Franco	Assessore	SI
Fabbro Andrea	Assessore	SI
Paolazzi Luca	Assessore	AG
Pasolli Caterina	Assessore	AG

Partecipa il Segretario Generale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUGNARA ARCH. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Relazione di pubblicazione
(Art. 183 del Codice degli enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **02/05/2023** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Certifico inoltre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale, è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

Addì, 02/05/2023

IL SEGRETARIO
GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2023.

PREMESSO CHE:

Il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Lavis è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati il comune di Lavis ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale.

A partire dall'anno 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);
- dal Decreto Legislativo 26 settembre 2020 n.116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e cancellando i rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente.

Con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" A.R.E.R.A. ha, tra gli altri, determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7% per ciascun anno del periodo 2022-2025, oltre che il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pari a 6,3%.

All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il provvedimento adotta il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", prevedendo

l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i, che deve essere in ogni caso garantito.

Al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni dell'autorità, con deliberazione n. 25 di data 09 luglio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poi modificato con deliberazione n. 14 di data 18 marzo 2021.

Con deliberazione n. 13 di data 7 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

Con deliberazione n. 113 di data 14 aprile 2022 la Giunta Comunale ha adottato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 e le tariffe relative all'anno 2022.

Come indicato dall'Autorità ARERA all'art. 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, *"Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal Gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa...". Al punto 4.7 dell'Allegato alla delibera 363/2021 è inoltre previsto che: "qualora l'ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria."*

In ragione della complessità dell'attuale contesto economico finanziario, l'ente gestore valuta ci siano i presupposti per la revisione infra-periodo: in data 30.12.2021, con la delibera della Giunta Provinciale n. 2390 è stato determinato un deciso aumento della tariffa di conferimento in discarica di oltre il 40% rispetto all'anno 2021: la tariffa di smaltimento passa da 160 €/tonnellata nel 2021 a 225 €/tonnellata nel 2022.

Nell'Addendum al V aggiornamento del Piano di gestione Rifiuti, adottato con delibera di Giunta Provinciale del 17 marzo 2023, è letteralmente riportato: *"...si stima un costo a tonnellata di rifiuto gestito pari a 340 €/tonnellata, superiore all'attuale tariffa richiesta ai gestori della raccolta per la gestione del rifiuto residuo pari a 225 €/tonnellata. I costi riportati nella tabella sotto rappresentano la reale situazione che verrà affrontata nel 2023..."*. In tale scenario, per il 2023, a parità di quantitativi trattati nel 2022 (3.520 t), si valuta un costo

complessivo di trattamento e smaltimento di oltre € 1,2 milioni con un sovraccosto di circa € 500 mila a carico del gestore ASIA, rispetto a quello consuntivato nell'anno 2021 (€ 688 mila) utilizzato per il presente aggiornamento del PEF per le annualità 2023-2025.

Si ricorda che il PEF 2022-2025 validato nei primi mesi del 2022, è stato elaborato esclusivamente con le fonti contabili dell'anno 2020 e non considerava il primo incremento tariffario (€ 225/t), intercettando invece costi di trattamento del rifiuto residuo soltanto per circa € 655 mila.

Sulla base delle evidenze sopra esposte, condivise con il Gestore ASIA, si ritiene necessaria la revisione infra periodo del PEF 2022-2025 per le annualità 2023-2025 con il prioritario obiettivo di perseguire l'equilibrio economico finanziario e con la finalità di definire un ammontare delle entrate tariffarie tale da garantire almeno la copertura degli effettivi costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati per l'annualità 2023, sottoponendo all'attenzione dell'Autorità l'istanza di aggiornamento infra-periodo.

Pertanto, nell'ottica di perseguire l'equilibrio economico finanziario della gestione, nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali in materia di tributi e tariffe, adottati con il DUP 2023-2025, si è data indicazione ad ASIA di provvedere all'aggiornamento del PEF 2022-2025 (c.d. aggiornamento infra-periodo) per le annualità di PEF 2023-2025 sulla base dei dati contabili dell'anno a-2 (quindi il 2021), introducendo costi di competenza del gestore individuati nelle fonti contabili obbligatorie di riferimento, ossia il bilancio consuntivo anno 2021, non facendo ricorso ad alcun dato di natura previsionale.

Il Comune, quale ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensioni del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio. Dal Piano Economico Finanziario derivano le tariffe del servizio applicabili agli utenti.

Con deliberazione giuntale n. 109 di data 30 marzo 2023, il comune di Lavis ha dato incarico ai revisori dei conti di Mezzocorona e Vallelaghi, Aldeno, Lavis e Madruzzo, anche per delega di altri enti, della validazione del Piano Economico Finanziario di Asia da cui deriverà il PEF del Comune di Lavis ai fini della tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2022.

La determina di validazione del PEF 2022-2025 – infra-periodo 2023-2025- è stata sottoscritta in data 26 aprile 2023 dalla terna dei revisori dei conti dott.ssa Patrizia Filippi, dott.ssa Cristina Odorizzi e dott.ssa Sonia Valorzi e trasmessa da ASIA al Comune di Lavis con nota di data 26.04.2023, prot. 11966.

Il piano economico finanziario P.E.F. 2022-2025, composto da relazione di accompagnamento, determina di validazione con allegata dichiarazione di veridicità e piano tariffario 2023, evidenzia un costo complessivo del servizio per l'annualità 2023 pari ad € 1.325.881 con un aumento del 8,60% rispetto all'anno precedente, ripartito tra € 705.181 di costi fissi ed € 620.700 di costi variabili, oltre ad € 22.000 per agevolazioni. Risulta inoltre che:

- i costi fissi sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente in Euro 362.136,27 ed in Euro 365.045,0
- i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche e si suddividono nelle seguenti quote:
 - quota consumi utenze domestiche: Euro 216.375,86;
 - quota servizi utenze domestiche: Euro 92.732,52;
 - quota consumi utenze non domestiche: Euro 218.113,82;
 - quota servizi utenze non domestiche: Euro 93.477,35.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche secondo quanto riportato nel listino allegato al presente provvedimento.

La percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata per l'anno 2022 nel 85,30%, in leggero aumento rispetto al 2021 quando era pari al 84,70%.

Alla luce di un aumento dei costi totali del 8,45% rispetto al 2022, dovuto principalmente a un aumento della parte variabile dei costi per i motivi sopra esposti, il costo al litro passa da €0,09 ad €0,094 e si ha un aumento medio della quota fissa della tariffa del 5,50% per le utenze domestiche e del 8,45% per le utenze non domestiche.

Richiamato l'art. 16, punto 1. del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati che prevede:

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, il Comune, in sede di approvazione del piano finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.

Richiamato l'art. 18, punti da 1 a 4 del Regolamento comunale che prevede:

1. *Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di:*
 - a) *Utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'ente gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica.*
 - b) *Utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune ed Lavis che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'ente gestore del*

servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica. La quantificazione di tale situazione dovrà avvenire con la periodicità corrispondente all'emissione delle fatture.

- c) per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente del reddito di garanzia o di intervento equivalente;*
 - d) per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3, A/4, A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100 (cento) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato:*
 - a) Euro 670,06 mensili (se persona sola),*
 - b) Euro 969,69 mensili (se nucleo o coppia),*
 - c) Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. All'aggiornamento annuale dei limiti di reddito provvede, con propria determina il Capo Settore Ragioneria e Finanza sulla base degli indici ISTAT.*
 - e) Limitatamente al periodo in cui gli utenti siano stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, il Comune si sostituisce, su domanda dell'interessato, nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 75%.*
- 3. Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:*
- a) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.*
- 4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.*
- 5. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.*

Richiamato l'art. 19 del Regolamento comunale che prevede:

- 1. Il Soggetto Gestore attiva presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container, la rilevazione informatica degli accessi e dei quantitativi conferiti, per i quali viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.*
- 2. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe.*

Richiamato l'art. 20 del Regolamento comunale che prevede, in mancanza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuti prodotta, la fissazione dei volumi prodotti giornalmente ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa giornaliera di smaltimento.

Richiamato l'art. 21 del Regolamento comunale che prevede

1. *Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socioculturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 20.*
2. *Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.*
3. *Qualora il promotore della manifestazione utilizzi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, la relativa tariffa sarà adeguatamente ridotta. La misura della riduzione di cui al presente comma è stabilita annualmente dal provvedimento di approvazione della tariffa.*

Richiamato l'art. 22 del Regolamento comunale che prevede la possibilità da parte dell'Ente Gestore di effettuare servizi complementari ed integrativi rispetto a quelli ordinari coperti dalla tariffa di cui al presente regolamento come, ad esempio il noleggio ed il ritiro e smaltimento di rifiuti in occasione di particolari necessità.

Ritenuto necessario definire l'agevolazione prevista dall' art. 16 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella misura seguente:

numero di componenti della famiglia anagrafica	Importo agevolazione per utenze domestiche che praticano il compostaggio
1	Euro 15,00
2	Euro 28,00
3	Euro 33,00
4	Euro 38,00
5	Euro 45,00
6 o più	Euro 53,00

Ritenuto necessario definire le sostituzioni previste dall' art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella misura seguente:

Tipologia	Importo/misura sostituzione
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari per l'incontinenza	50% quota consumi (max €250,00)
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari per A.D.I. – A.D.C.P. - SACCHE	960 litri/anno
Comma 1. lett. a)	960 litri/anno

Utenza domestica: ausili sanitari per dialisi peritoneale	
Comma 1. lett. b) Utenza non domestica: ausili sanitari	50% quota consumi (max €5.000,00)
Comma 1. lett. c) Utenza domestica: indigenti	75%
Comma 1. lett. d) Utenza domestica: anziani per reddito e superficie	60%
Comma 1. lett. e) Utenza domestica: quarantena	75%
Comma 2. lett. a) Utenza non domestica: associazioni	65%

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo stabilita dall'Ente Gestore previsto dall'art. 19 Regolamento per l'applicazione della tariffa nella seguente misura:

tipologia di rifiuto conferito al C.R.	Importo agevolazione per conferimenti presso il C.R.
Carta	Euro a kg 0,0000
cartone	Euro a kg 0,0800
Plastica e nylon	Euro a kg 0,0800
imballaggi di plastica	Euro a kg 0,1000
rottami ferrosi e non ferrosi	Euro a kg 0,0200
rottami di vetro	Euro a kg 0,0100

Ritenuto necessario definire la misura dei volumi di cui all'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure:

Generi alimentari	50 litri
Altre attività	30 litri

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo previsto dall'art. 21 Regolamento per l'applicazione della tariffa nella seguente misura:

tipologia.	Misura agevolazione
Manifestazioni ed eventi Uso di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili	80%

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2022 n. 15, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario l'aggiornamento del piano economico finanziario 2022-2025 per le annualità 2023-2025, e l'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Ascoltata la relazione;

Attesa la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, in quanto atto non riservato alla competenza del Consiglio, del Sindaco o delle figure dirigenziali dell'ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018;

Visto il D.U.P. 2023 - 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/09/2022.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023 - 2025 ed il bilancio di previsione 2023 - 2025, approvati con deliberazione consiliare n. 4 del 22/02/2023.

Visto il P.I.A.O. 2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 106 di data 30/03/2023;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'aggiornamento del piano economico finanziario 2022-2025 per le annualità 2023-2025, redatto secondo il MTR-2 definito con deliberazione di ARERA 363/2021, corredato dalla relazione di accompagnamento del Gestore e dell'Ente territorialmente competente, dalla determina di validazione e dalla dichiarazione di veridicità che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quantificato sinteticamente nell'importo di € 1.325.881;
2. di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;
3. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe rifiuti relative all'anno 2023 come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare, ai sensi degli art. 16, 18 comma 1, 18 comma 2, 19 e 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa le agevolazioni, gli incentivi, le riduzioni e le misure di sostituzione del Comune al soggetto contribuente come riportate in premessa, quantificando l'importo presunto delle sostituzioni in € 13.000,00;
6. di approvare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa gli incentivi per il conferimento diretto presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container nella seguente misura:

tipologia di rifiuto conferito al C.R.	Importo agevolazione per conferimenti presso il C.R.
Carta	Euro a kg 0,0000
cartone	Euro a kg 0,0800
Plastica e nylon	Euro a kg 0,0800
imballaggi di plastica	Euro a kg 0,1000
rottami ferrosi e non ferrosi	Euro a kg 0,0200
rottami di vetro	Euro a kg 0,0100

7. di definire la misura dei volumi di cui all'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure:

Generi alimentari	50 litri
Altre attività	30 litri

8. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2023;
9. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
10. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture i termini di cui sopra sono dimezzati ed il ricorso straordinario al capo dello Stato non è ammesso.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 567**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 27/04/2023

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 27/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Brugnara arch. Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Brugnara Andrea in data 02/05/2023
MARIANO CARLINI in data 02/05/2023



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e pertanto diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Il verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 02/05/2023 per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi.

Contestualmente l'elenco deliberazioni pubblicate è trasmesso ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO CARLINI in data 16/05/2023